



ATTI 1.6.03\153-2019

s. c. Provveditorato

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA, COME SERVIZIO IN CLOUD, PER LA GESTIONE DEGLI STUDI CLINICI CONDOTTI DALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI – CODICE CIG 81605212F7

Art. 1 Oggetto dell’Appalto

La Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” (di seguito denominata Fondazione), in esecuzione della Determinazione n 118PRO del 24.12.2019 ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento di una piattaforma informatica, come servizio in cloud, per la gestione informatizzata degli studi clinici condotti dalla Fondazione stessa, promossi e sponsorizzati sia da esterni che dalla Fondazione INT stessa, in tutti i loro aspetti gestionali, amministrativi, regolatori, economici, nonché nella loro conduzione clinica, fino alla chiusura.

L’appalto è costituito da un unico lotto per garantire, a fronte di una unica fornitura, la perfetta integrazione dei sistemi in essa richiesti e la omogenea gestione della loro manutenzione.

La presente fornitura deve possedere le caratteristiche tecniche riportate nel Capitolato Tecnico.

Art. 2 Durata del contratto e clausola di estensione in favore degli Enti aderenti al Consorzio Aziende ospedaliere e Fondazioni IRCCS di Milano e Provincia, Monza e Pavia

Il contratto, a partire dalla sua sottoscrizione, avrà durata di 48 mesi con facoltà di recesso, per entrambe le parti, con preavviso di 120 gg.

In caso di trasferimento della Fondazione alla Città della Salute, nel corso di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere risolto anticipatamente dalla Fondazione senza nulla a pretendere da parte dell’appaltatore. La comunicazione verrà formulata per iscritto alla ditta tramite raccomandata.

Durante il periodo di vigenza del contratto, gli Enti facenti parte del Consorzio in oggetto, costituito ai sensi della D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015, di seguito elencate:

- ASST Ovest Milanese
- ASST di Lodi
- ASST Fatebenefratelli Sacco
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Nord Milano
- ASST Santi Paolo e Carlo
- ASST Rhodense
- ASST Melegnano e Martesana
- Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico Milano
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Tr. G. Pini
- AREU

potranno affidare al soggetto aggiudicatario il servizio oggetto della presente procedura alle condizioni definite ed ai prezzi offerti in gara, indipendentemente dalla loro partecipazione alla gara.

La durata di tali ulteriori affidamenti, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo rispetto a quello stipulato dalla Fondazione, non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dalla stessa Fondazione. Si precisa che è facoltà della società aggiudicataria accettare l’adesione.

L’adesione da parte degli Enti del Consorzio sopracitato non potrà comportare un aumento complessivo superiore al 100% del valore di aggiudicazione del presente appalto.



Art. 3 Importo a base d'asta

L'importo complessivo quadriennale a base d'asta per l'intera durata del progetto per l'acquisizione di una piattaforma informatica la gestione informatizzata degli studi clinici è pari a € 100.200,00 al netto di IVA, comprensivo di € 200,00 al netto di IVA per gli oneri per la sicurezza a carico della Fondazione, non soggetti a ribasso (vedi art. 21.3).

L'importo posto a base d'asta comprende i costi della manodopera che sono stimati a circa € 80.000,00 (iva esclusa).

I pagamenti sono così distribuiti:

- pagamento del 20% dell'importo di aggiudicazione alla firma del contratto e avvio del progetto;
- pagamento del 50 % dell'importo di aggiudicazione alla conclusione del collaudo della piattaforma previsto al mese 12;
- il restante 30% nei tre anni seguenti a consuntivo e su base annuale.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull'importo complessivo posto a base d'asta.

Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dagli atti di gara e comprende i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza entrambi a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.

Art. 4 Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione e con il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato:

- A) elementi tecnico/qualitativi **max punti 70/100**
- B) elementi economici **max punti 30/100**

Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso:

- A) Elementi tecnico/qualitativi **max punti 70/100**

| Criteri di valutazione | | MAX PUNTI |
|------------------------|---|-----------|
| Progetto | Coerenza della proposta con quanto indicato nel capitolato, livello di dettaglio nella descrizione dei servizi rispetto alle richieste, rispetto dei tempi di realizzazione | 15 |
| | Elementi migliorativi rispetto alle richieste di capitolato - soluzioni gestionali (6 punti) - strumenti proposti (6 punti) - SLA (6 punti) | 18 |
| | Integrazioni con i sistemi dell'Ente (soluzioni proposte) | 6 |
| | Reportistica relativa agli Studi Clinici prodotta dalla Piattaforma | 6 |
| | Predisposizione servizi | 3 |
| | Exit management | 3 |



| | | |
|---|--|---|
| Organizzazione del lavoro e Figure Professionali | Organizzazione del lavoro, strumenti di raccordo con la committenza, coordinamento e monitoraggio delle attività | 8 |
| | Professionalità ed esperienza (cv delle figure proposte per implementare la piattaforma) | 3 |
| Piano di formazione per il personale dell'Ente | | 3 |
| Contenuto e modalità di esecuzione della reportistica sull'andamento del servizio | | 5 |

Relativamente ai parametri di giudizio degli elementi tecnico/qualitativi l'attribuzione dei singoli punteggi avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

- Giudizio ottimo: coefficiente 1
- Giudizio più che buono: 0,90
- Giudizio buono: coefficiente 0,80
- Giudizio discreto: 0,70
- Giudizio sufficiente: coefficiente 0,60
- Giudizio non pienamente sufficiente 0,50
- Giudizio molto insufficiente: coefficiente 0,40
- Giudizio gravemente insufficiente: 0,30
- Giudizio del tutto insufficiente: coefficiente 0,00

Il punteggio sarà attribuito ad ogni singolo parametro secondo la seguente formula:

Punteggio = coefficiente prescelto x punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione

Dove:

coefficiente = coefficiente di valutazione attribuito al parametro in esame dell'offerta in esame

x = segno di moltiplicazione

Riparametrazione

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati agli elementi qualitativi verranno attribuiti 70 punti. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionalmente decrescente.

I calcoli relativi all'attribuzione di tutti i punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La soglia minima di ammissione alla valutazione economica è pari a 42/70 punti, conseguiti prima della riparametrazione.

B) Elementi economici max punti 30/100

All'offerta più bassa verranno assegnati 30 punti, alle altre offerte il punteggio economico verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$X_i = \frac{P_x C}{P_i}$$

Ove:

X_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P = prezzo complessivo più basso offerto

C = Coefficiente attribuito all'elemento considerato (30 punti)

P_i = prezzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo

L'aggiudicazione provvisoria della gara sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio tecnico complessivo e dal punteggio complessivo attribuito alle condizioni economiche.



Si precisa che

- I calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
- Se le migliori offerte ritenute idonee abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio per la qualità; nel caso in cui le offerte migliori di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo, sia per la qualità, si procederà tramite sorteggio.
- In ossequio al principio di buon andamento e al principio della *par condicio* fra i concorrenti, ciascun offerente dovrà indicare una sola offerta e non saranno ammesse offerte alternative, **pena l'esclusione dalla gara**.
- Non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con un semplice riferimento ad altra offerta, **pena l'esclusione dalla gara**.
- In ossequio al principio della massima concorrenzialità e comunque nel rispetto della *par condicio* tra i concorrenti, la Fondazione si riserva la facoltà di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
- Non è ammessa la contemporanea partecipazione da parte di imprese sia singolarmente che in riunione temporanea con altre e di imprese partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo.
- La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.
- La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- La Fondazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'aggiudicazione senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti.
- La Fondazione si riserva la facoltà di revocare la gara e di recedere dal contratto qualora, nelle more dello svolgimento della procedura di gara ovvero durante l'esecuzione del contratto, ARCA (Centrale Regionale Acquisti) o Consip spa attivino una convenzione per una fornitura corrispondente a quella oggetto di affidamento; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro.
- La Fondazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016.
- La Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio per mutate esigenze e/o motivi di interesse pubblico, senza che dalla mancata aggiudicazione possano derivare pretese o diritti di sorta.
- L'aggiudicazione diverrà definitiva con l'adozione di apposito provvedimento della Fondazione.
- Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario non risponderà al vero, la Fondazione disporrà la revoca dell'aggiudicazione riservandosi fin d'ora la possibilità di affidare la fornitura alla società che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo della fornitura alla ditta esclusa nonché di inoltrare denuncia all'Autorità competente.
- La stipulazione del contratto sarà subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 33, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 Luogo di esecuzione dell'appalto

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian, 1 – 20133 Milano.

Art. 6 Verifica delle offerte anormalmente basse

Si rinvia a quanto previsto dall' art. 97 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.



Art. 7 Modalità di partecipazione

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento all'Allegato "**Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL**".

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema informatico di acquisto della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

L'invito conterrà le indicazioni riguardanti le tempistiche della presente procedura nonché il link al sito della piattaforma SINTEL.

In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL.

La Fondazione avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: **800 116 738**, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Art. 8 Comunicazioni della procedura

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "**Comunicazioni della procedura**" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel.

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell'offerta elegge il proprio domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura.

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della Fondazione IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, con le seguenti modalità:

- l'apposita area "**Comunicazioni della procedura**";
- la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;
- la casella di posta elettronica dichiarata nell'offerta;
- il numero di fax;
- il proprio indirizzo di sede legale.

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.



Art. 9 Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Fondazione IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e tramite mail a: antonella.flauto@istitutotumori.mi.it (tel. 02.23902493) **entro il perentorio termine di 7 giorni lavorativi** antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Relativamente alla funzionalità della piattaforma SINTEL si invita a contattare **l'Help Desk al numero verde 800.116.738**

Le risposte ai quesiti più significativi verranno pubblicate mediante piattaforma Sintel.

Art. 10 Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare e dal bando di gara.

I requisiti minimi che le imprese devono possedere, a pena d'esclusione, per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

Requisiti di idoneità morale

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il requisito di idoneità morale di cui sopra dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici che parteciperanno alla procedura in forma congiunta.

E' richiesto un requisito di partecipazione di capacità tecnica e professionale in quanto trattasi di servizio altamente specifico e si ritiene indispensabile una garanzia solida tecnica e professionale.

Capacità tecnica e professionale

1. Aver reso e/o essere titolare di almeno due contratti aventi analogo oggetto, effettuato negli ultimi tre anni (2016, 2017-2018) presso Aziende Sanitarie Pubbliche e/o Private (indicare quali).
2. certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per i settori attinenti alla tecnologia dell'informazione ed emessa da un organismo di certificazione accreditato per le attività di certificazione di sistemi gestione per la qualità.

Art. 11 Modalità di formulazione dell'offerta

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Le imprese che partecipano alla gara dovranno inserire nel sistema la propria offerta, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27.01.2020.**

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Fondazione IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica;
- offerta economica;

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a



verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'**Help Desk al numero verde 800.116.738**, come riportato nella precedente sezione.

→ **Documentazione amministrativa**

Il concorrente dovrà inserire la documentazione amministrativa di seguito elencata allegata in un unico file “.Zip” (o equivalente) nell'apposito campo “requisiti amministrativi”.

Ciascun file prodotto dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore mentre non è necessario firmare digitalmente il file .zip che li raccoglie. Per ciascun soggetto firmatario dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

La documentazione richiesta è la seguente:

a) copia scansionata, corredata dal documento di identità del sottoscrittore, dei seguenti modelli compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore (andrà allegata copia, conforme all'originale, della relativa procura):

1. Domanda di partecipazione (**Allegato 1**);
2. Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (**Allegato 2**);
3. Dichiarazione sostitutiva (**Allegato 3**).

In caso di RTI e/o Consorzi dovrà essere riportata l'indicazione delle Imprese a cui sarà demandata l'esecuzione della fornitura in caso di affidamento, specificando le parti di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché dichiarazione d'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo, come indicato dal modello allegato. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza.

La/e dichiarazione/i di cui sopra dovrà/anno riportare le informazioni relative al possesso dei requisiti di Capacità tecnico/professionale di cui all'art. 10.

Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita la/e ditta/e concorrente ad inserire nella “Documentazione Amministrativa” la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale di cui sopra.

Si precisa che il mancato inserimento nel plico della documentazione comprovante i requisiti di capacità tecnica-professionale di cui sopra, non è causa di esclusione.

b) copia scansionata e firmata digitalmente (**dal soggetto firmatario dell'offerta e dall'istituto che emette la garanzia**) della garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta da presentarsi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata da Istituto autorizzato, legittimato ad emettere fideiussione per la tipologia e l'importo richiesto, secondo le norme vigenti.

In alternativa la garanzia provvisoria potrà essere prodotta in originale e dovrà pervenire presso la la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Via Venezian n. 1- 20133 Milano, **entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell'offerta** (in quest'ultimo caso si invita la società offerente a darne evidenza all'interno della documentazione amministrativa caricata attraverso la piattaforma Sintel).

La polizza dovrà contenere, le seguenti clausole:

- operatività a semplice richiesta della Fondazione;
- versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;



- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 Cod. civ.
- durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Ai sensi del comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Qualora la ditta sia in possesso di una o più delle certificazioni suddette, è tenuto a produrne copia, contestualmente alla cauzione, e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di conformità all'originale. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto.

- c) copia scansionata e firmata digitalmente della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, recante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di affidamento, la garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 103 del citato decreto.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento d'impresе, l'impegno deve essere necessariamente prestato sia per l'impresa capogruppo designata, sia per la/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associande; in caso di Consorzio l'impegno deve essere necessariamente prestato al Consorzio considerato nel suo complesso.

- d) copia scansionata del patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (**allegato n. 4**) che dovrà essere datato e firmato dal Legale rappresentante o procuratore. Il documento dovrà essere altresì firmato digitalmente.

Per i Consorzi o i raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o al consorzio.



→ **Documentazione tecnica**

Il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione tecnica in un unico file “. Zip” (o equivalente) nell’apposito campo “requisiti tecnici” (2° step del percorso guidato “invia offerta”).

Ciascun file dovrà essere firmato digitalmente:

PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO dovrà illustrare dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi richiesti nonché le competenze ed il numero delle figure professionali offerte.

L’offerente dovrà descrivere nel progetto come l’introduzione della piattaforma per studi clinici modificherà il processo organizzativo e gestionale attuale, evidenziando le tempistiche di implementazione e gli impatti sull’organizzazione delle attività in essere per ogni singola struttura coinvolta.

In particolare l’offerente dovrà indicare e descrivere accuratamente tutti gli elementi tecnico/qualitativi di cui ai criteri di valutazione (vedi Art. 4 tabella criteri di valutazione).

II PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO dovrà, quindi, essere predisposto sulla base dei predetti criteri di valutazione con particolare riferimento:

- a) al progetto proposto;
- b) all’organizzazione del lavoro, agli strumenti di accordo con la committenza, al coordinamento e monitoraggio delle attività, e all’organigramma del personale con cui l’impresa intende assicurare la gestione del servizio offerto suddiviso per livelli e qualifiche del personale impiegato, e del curriculum professionale delle figure proposte al servizio, con dichiarato impegno, in caso di sostituzione, a mantenere lo stesso livello professionale e di esperienza degli stessi;
- c) al piano di formazione per il personale della Fondazione;
- d) al contenuto e modalità di esecuzione della reportistica sull’andamento del servizio

II PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO deve essere redatto in italiano utilizzando un numero massimo di 30 facciate (formato A4 – carattere Arial 10 – Interlinea 1), inclusi l’indice, la copertina ed eventuali grafici e tabelle, esclusi gli allegati relativi al gruppo di lavoro (curricula e dichiarazioni di impegno).

L’offerente dovrà, a sintesi del progetto tecnico-organizzativo presentato, includere una tabella di sintesi che evidenzii, rispetto ai criteri di valutazione, i relativi paragrafi e pagine, per identificare in maniera puntuale gli elementi oggetti di valutazione.

→ **Offerta economica**

L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente a mezzo piattaforma Sintel (2° step del percorso guidato “invia offerta”, presente nell’interfaccia).

Si dovrà inserire in Sintel il prezzo complessivo offerto per l’affidamento di una piattaforma informatica la gestione informatizzata degli studi clinici condotti dalla Fondazione.

Dovrà essere inoltre allegato nell’apposito campo “**dettaglio prezzi unitari offerti**” un elenco dettagliato, firmato digitalmente, riportante:

- il prezzo complessivo offerto per 48 mesi oltre IVA;
- gli oneri della sicurezza oltre IVA propri della ditta;
- I costi della manodopera oltre a IVA, a carico della ditta offerente.

Per favorire lo snellimento dell’iter procedurale le ditte offerenti potranno presentare in tale sede (offerta economica) le giustificazioni a corredo dell’offerta di cui all’art. 97, comma 5 D.Lgs n. 50/2016 attraverso la presentazione di una relazione analitica contenente gli elementi costitutivi dell’offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di prezzo e gli altri elementi di valutazione dell’offerta medesima.



Si precisa che:

- Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale;
- Gli importi dichiarati dovranno essere comprensivi di tutto quanto previsto dalla lettera d'invito e capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.
- In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere o in caso di ricalcolo dei conteggi si considererà valida l'indicazione più favorevole per la Stazione appaltante.
- In caso di discordanza tra gli importi unitari riportati nel sopra citato elenco e il totale complessivo sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per la Fondazione.
- Nel caso di documentazione sottoscritta da parte di procuratore del legale rappresentante andrà allegata alla stessa copia, conforme all'originale, della relativa procura.
- L'offerta dovrà avere una validità di 180 gg. dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
- Le imprese sono invitate a produrre la documentazione e le dichiarazioni di tipo amministrativo, tecnico ed economico secondo l'ordine indicato nella presente lettera d'invito, indicando espressamente i punti di riferimento.

Art. 12 – Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni e soggetti ammessi alla gara

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. La Fondazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti i seguenti soggetti giuridici:

- IMPRESE SINGOLE
- RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESE (ATI)
- CONSORZI. Sono ammessi alla gara:
 - Consorzi di imprese di cui agli artt. 2602 e 2615-ter Cod. Civ., i quali non possono eseguire direttamente la fornitura oggetto dell'appalto, ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici che dovranno svolgere effettivamente la fornitura;
 - Consorzi di cooperative, Consorzi stabili, questi ultimi ex artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006;
 - Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25.06.1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.08.1985 n. 443.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I Consorzi di cooperative e Stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

E' vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate.

Art. 13 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l'impresa può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro



soggetto (in tal caso utilizzare modello **Allegato n. 5**) da inserirsi tra la **documentazione amministrativa**.

Non è consentito, **a pena di esclusione**:

- che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria
- che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti

In tal caso l'impresa concorrente deve uniformarsi a tutto quanto previsto all'art. 89 sopra citato: l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'offerente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria dovrà compilare, a pena di esclusione, l'allegato 2 Documento di Gara Unico Europeo - DGUE".

Art. 14 Subappalto e modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dal presente Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico, l'impresa concorrente dovrà indicare le parti della fornitura che si intendono eventualmente subappaltare a terzi (allegato 6) da inserirsi tra la **documentazione amministrativa**.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale.

Art. 15 Stipulazione del contratto

La Fondazione provvederà alle verifiche post-aggiudicazione e alla stipula di apposito contratto con le modalità previste dagli artt. 32 e 33, del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, e prima della stipula del contratto di cui sopra, la ditta risultata aggiudicataria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione:

- deposito cauzionale con le modalità di cui alla presente lettera d'invito;
- polizza di Responsabilità Civile con le modalità di cui alla presente lettera d'invito;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di Capacità tecnico/professionale di cui all'art. 10.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi, a pena di nullità degli stessi, alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Qualora la/le ditta/e aggiudicataria/e si rifiuti/si rifiutino di sottoscrivere anche uno solo dei contratti, potrà essere disposta la revoca dell'aggiudicazione. L'appalto potrà essere aggiudicato ad altra ditta in base alla graduatoria di gara.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e ad addebitarla alla ditta inadempiente con eventuali altri costi sostenuti e/o danni subiti.



Art. 16 Risoluzione del contratto

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, consentirà alla Fondazione, di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio con semplice preavviso ex art. 1456 c.c. che sarà comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

Inoltre, la Fondazione potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:

- in caso di cessione della impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- mancato rispetto del disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di cessione del credito
- qualora nel corso di validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 o l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) della Regione Lombardia, aggiudicassero la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;

La Fondazione recederà dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicataria è obbligata a comunicare alla Fondazione le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza rispettare le disposizioni dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge medesima.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 per tutte le altre cause di risoluzione, termini e modalità della risoluzione stessa.

Art. 17 Effetti della risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla Fondazione.

La Ditta inadempiente risponderà di tutte le spese derivanti, nonché degli eventuali maggiori costi.

L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge, per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 18 Spese contrattuali e registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico dell'aggiudicatario.

Le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 Variazione dell'entità della fornitura: estensione, riduzioni

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



Art. 20 Cauzione definitiva

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base all'importo netto di aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà versare alla Fondazione una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione della fornitura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1667 del Codice Civile.

La Ditta aggiudicataria, in possesso delle certificazioni richieste ai sensi del c. 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016 potrà presentare una garanzia d'importo ridotto nelle misure ivi previste qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all'originale.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione. In tal caso l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

21.1 Responsabile del coordinamento

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale della ditta presso le strutture della Fondazione, tra gli operatori dell'impresa appaltatrice deve essere individuato un responsabile del coordinamento con il committente, ovvero con altre ditte appaltatrici. Potrà essere individuato come responsabile del coordinamento per gli aspetti legati alla salute/sicurezza il Responsabile di cui all'art. 24 della presente lettera d'invito.

Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato:

- al struttura complessa ICT;
- al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per le informazioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 l'Impresa potrà fare riferimento in primis al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.

21.2 Piano Operativo di Sicurezza.

In considerazione della tipologia di attività proprie dell'appalto, non si reputa necessaria la predisposizione da parte dell'Impresa aggiudicataria del Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.). L'Impresa aggiudicataria si impegna in ogni caso a fornire, se richiesto, al Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi.

21.3 Oneri per la sicurezza.

Gli oneri per la sicurezza assommano a un totale di € 200,00 oltre IVA.

Si prevede n. 1 riunione di coordinamento/formazione preliminare all'avvio delle attività previste dall'appalto.

Inoltre, in considerazione della durata del contratto prevista in mesi 48, per eventuali oneri per la sicurezza imprevedibili al momento dell'affidamento la Fondazione riserva un'ulteriore quota di € 400,00 oltre IVA. Anche in questo caso, per l'eventuale liquidazione di questi importi la Fondazione si riserva la facoltà di analizzare il dettaglio dei costi per la sicurezza espressi dall'aggiudicatario, escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti.



Art. 22 Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1 lett. d), del decreto citato.

Art. 23 Cessione del credito

All'Impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione di credito senza parere favorevole della Fondazione ai sensi dell'art. 106, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 Responsabile

La ditta aggiudicataria dovrà indicare nome, qualifica e recapito del proprio Rappresentante Responsabile - nonché del suo sostituto, con identici poteri e obblighi, per i casi di assenza o impedimento del Responsabile - che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'impresa aggiudicataria in tutte le fasi nella fornitura.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà garantire che il personale di cui si avvarrà per assolvere qualsiasi adempimento correlato alla fornitura, sia adeguatamente formato sulla normativa per la protezione dei dati personali e adotti comportamenti conformi a tale normativa, assicurando riservatezza assoluta anche per le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza in modo fortuito, e del cui trattamento la Fondazione è titolare.

Art. 25 Assicurazione e responsabilità della Ditta

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare, nel corso della gestione della fornitura, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L'esecuzione delle attività oggetto della presente lettera e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dalla Fondazione.

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte degli per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati sensibili (privacy).

Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà la Fondazione da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire agli stessi.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà stipulare:

- Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con sottolimito per persona di € 2.500.000,00.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate. La Fondazione deve rientrare nel novero dei terzi.

- Polizza RC Prodotti, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (da presentarsi solo nell'ipotesi che l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:

A) Produttore

B) fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore)

Copia della polizza/e assicurativa dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario prima della stipula del contratto.

La Fondazione si riserva pertanto il diritto di visionare, a semplice richiesta, preventivamente la copia



integrale della polizza e accettare e/o richiedere precisazioni/integrazioni alle condizioni contrattuali in essa contenute.

La polizza dovrà risarcire integralmente i terzi, ed eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente rimborsate dall'Aggiudicatario e non saranno opponibili alla Fondazione.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali ed alle condizioni sopra indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche la fornitura in esame alle condizioni sopra citate.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Ente, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 26 Liquidazione e pagamenti

La ditta presenterà le fatture relative alla fornitura alla s.c. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Libera Professione

La Fondazione, previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture predette effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60 gg. data ricevimento fattura. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al D. L. 231/2002, in merito agli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, le stesse troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell'impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all'eventuale ritardo.

E' escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.

In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l'addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.

La Fondazione ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell'appaltatore, decurtando le competenze vantate dall'impresa.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- riferimento dell'ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione/presa d'atto, della comunicazione di inizio fornitura, data e atti del contratto se già stipulato;
- l'importo espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente -IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.);
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di RTI le fatture verranno liquidate a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Fondazione.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente appalto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice di gara (CIG) ad essa assegnato.

L'indirizzo al quale recapitare le fatture sarà indicato dalla Fondazione.

Relativamente all'emissione degli ordini, nel caso in cui durante la vigenza contrattuale dovesse verificarsi per la Fondazione il passaggio al nuovo sistema di emissione degli stessi mediante NECA, la ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi alla nuova modalità operativa.



Art. 27 Controversie

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione della presente lettera d'invito e capitolato speciale d'oneri e/o del contratto, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Milano in via esclusiva.

Art. 28 Norme di rinvio

Per quanto non previsto espressamente dalla presente lettera d'invito e capitolato tecnico si rinvia alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 29 Accesso agli atti e divieti di divulgazione

La Fondazione, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in conformità a quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, garantiscono il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

Art. 30 Trattamento dati e informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche "Titolare"), informa che i dati personali dei collaboratori che operano per conto delle imprese concorrenti (o Consorzi), di cui verrà a conoscenza durante le attività inerenti la presente procedura, saranno trattati nel pieno rispetto delle normative vigenti nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento").

Il trattamento è necessario ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lett. b) del Regolamento ed avverrà esclusivamente per la finalità di dare esecuzione alla presente procedura e per instaurare il successivo rapporto contrattuale tra la/e ditta/e (o Consorzio) aggiudicataria/e e la Fondazione. A tal fine, il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma necessario in quanto il mancato conferimento renderebbe impossibile assolvere alla procedura di selezione e alla successiva esecuzione del contratto.

Gli interessati potranno rivolgersi in qualsiasi momento al Direttore della s.c. ICT e SIA in qualità di persona autorizzata al trattamento, per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, di limitazione e opposizione al trattamento, nonché di portabilità dei dati, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali ovvero all'autorità di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

I dati, di cui l'/le impresa/e (o Consorzio) partecipante/i è/sono titolare/i del trattamento, verranno gestiti e conservati in formato elettronico e cartaceo, esclusivamente per il periodo di tempo necessario a completare le operazioni necessarie ad assolvere obblighi e scopi inerenti le attività previste dalla presente procedura e dalla normativa vigente, compresi gli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi richiesti dalla legge e fatti salvi eventuali termini ulteriori di conservazione, non determinabili a priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento.

Titolare del trattamento è la Fondazione I.R.C.C.S. – Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in Milano, via Giacomo Venezian 1, 20133 (MI), nella persona del Direttore Generale (e-mail: direttore.generale@istitutotumori.mi.it).

La Fondazione ha designato il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) che può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: DPO@istitutotumori.mi.it; PEC: formazione.privacy@pec.istitutotumori.mi.it.

Anche le imprese (o Consorzi) partecipanti, qualora dovessero venire a conoscenza o trattare dati di cui la Fondazione è titolare, sono tenuti ad osservare le disposizioni dettate dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali.

La ditta aggiudicataria, con la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sarà nominata quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza, anche in modo



accidentale, svolgendo le attività connesse alla presente fornitura, e del cui trattamento la Fondazione è titolare.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà garantire che il personale di cui si avvarrà per assolvere qualsiasi adempimento correlato alla fornitura, sia formalmente autorizzato al trattamento dei dati personali di cui la Fondazione è titolare, e che sia adeguatamente formato sulla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e adottati comportamenti conformi a tali normative, assicurando riservatezza assoluta anche per le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza, anche in modo fortuito.

Restano salve le disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi previste dalla L. 241/1990.

Art. 31 Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. La Fondazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Art. 32 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

La ditta partecipante alla presente procedura si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751. Il patto è visionabile sul sito internet www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto.

Art. 33 Codice di comportamento

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 34 Disposizioni particolari

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare alla Fondazione e agli Enti aggregati ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà degli Enti di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Per i pagamenti la Fondazione si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Allegati alla presente lettera d'invito e capitolato tecnico:

All. 1- Domanda di partecipazione

All. 2- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

All. 3- Dichiarazione sostitutiva

All. 4- Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

All. 5 - Avvalimento

All. 6 - Subappalto

All. 7 - DUVRI Preliminare (e relativi allegati)

Responsabile unico del procedimento: Direttore s.c. ICT e SIA.

Pratica trattata da: sig.ra Antonella Flauto (02.23902493; 02.23902898)